

# **BVGer D-6252/2009 vom 2. September 2011**

Bundesverwaltungsgericht, 2011-09-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-6252\\_2009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6252_2009)

FR: TAF D-6252/2009 du 2 septembre 2011

IT: TAF D-6252/2009 del 2 settembre 2011

## **Regeste**

Esecuzione dell'allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3<sup>a</sup> ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

### **E. 3**

Preliminarmente il Tribunale osserva che, non essendo stata impugnata la decisione dell'UFM né sul punto dell'asilo, né circa la pronuncia dell'allontanamento (cfr. atto di ricorso del 1<sup>o</sup> ottobre 2009, pag. 3), oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante l'esecuzione dell'allontanamento.

### **E. 4**

Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti, siccome lecita, esigibile e possibile. In particolare ha ritenuto, per quanto riguarda la situazione nel Kosovo, che negli ultimi anni la sicurezza in tale Paese sarebbe migliorata o per lo meno si sarebbe stabilizzata, quand'anche la probabilità di un pericolo concreto per i rom di lingua serba non può essere in assoluto esclusa al di fuori della loro

enclave. In linea di principio un ritorno in Kosovo non sarebbe pertanto considerato ragionevolmente esigibile salvo nel Kosovo settentrionale il quale costituisce un'eccezione. Nel caso concreto, il richiedente proverrebbe da H.\_\_\_\_\_, località situata al Nord del Kosovo al confine con la Serbia, mentre l'interessata proverrebbe da L.\_\_\_\_\_ (Serbia). Secondo l'autorità inferiore sarebbe quindi anche ragionevolmente esigibile l'alternativa di domicilio in Serbia, in quanto a L.\_\_\_\_\_ vi abiterebbe la madre della richiedente, mentre nel 2006, vi risiedevano ancora due sorelle e un fratello della stessa. Inoltre, l'interessato avrebbe un fratello in Germania ed una sorella in Svizzera come pure dei figli adulti che vivrebbero in Svezia, Belgio e Italia i quali potrebbero aiutare il richiedente e la sua famiglia, una volta di ritorno nel loro Paese. L'UFM ha quindi concluso che non vi sarebbero dei motivi individuali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento. I richiedenti sarebbero giovani e in buona salute. L'interessato sarebbe stato capace di assumere diversi lavori e la richiedente soffrirebbe di tiroidismo per il che dovrebbe prendere il medicamento "Euthyrox". Tale medicinale sarebbe facilmente ottenibile ad un prezzo modico.

#### **E. 4.1**

Nel gravame, i ricorrenti affermano che il rientro in Kosovo o nella Repubblica della Serbia non sarebbe ammissibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Inoltre l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile alla luce del fatto che gli insorgenti sarebbero delle persone rispetto alle quali nel Paese d'origine non vi sarebbe garanzia di un adeguato reinserimento a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, del loro stato di salute o dell'inesistenza di mezzi necessari al sostentamento o di una rete sociale e familiare. Secondo la prassi del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento verso il Kosovo dei Rom, Ashkali e "Egiziani" di lingua albanese verrebbe considerata in linea di principio come ragionevolmente esigibile, nella misura in cui sia stato preventivamente stabilito sulla base di un accertamento individuale - in particolare tramite informazioni raccolte presso l'Ufficio di collegamento in Kosovo e ora tramite l'Ambasciata svizzera a Prishtina - che le condizioni per un adeguato reinserimento siano soddisfatte. Nel presente caso risulterebbe incontestato il fatto che i ricorrenti appartenerebbero all'etnia Rom. Secondo le loro dichiarazioni, in Kosovo vivrebbe l'anziana madre del ricorrente - di cui peraltro lo stesso non ne conoscerebbe il recapito - e uno zio materno, oltre alla seconda moglie del nonno. Il resto della famiglia vivrebbe in altri Paesi: una figlia in Italia; altre due figlie, un figlio nonché una sorella in Svezia; un figlio in Belgio; un fratello in Germania e due sorelle in Serbia di cui non avrebbe più avuto notizie e non saprebbe dove si trovino. Invece la ricorrente, la quale sarebbe in possesso della cittadinanza serba, disporrebbe in Serbia della madre, una sorella, una sorellastra ed un fratellastro, il cui luogo di residenza sarebbe sconosciuto a quest'ultima. Pertanto, dalle allegazioni dei ricorrenti risulterebbe che nei rispettivi Paesi d'origine non disporrebbero di una rete di contatti sociali e familiari che potrebbero garantire un adeguato reinserimento. Inoltre, non risulterebbe che l'UFM abbia compiuto quelle indagini che la giurisprudenza del Tribunale richiederebbe. Solo una tale misura d'istruzione avrebbe potuto permettere di appurare concretamente l'esistenza di una rete familiare e sociale in grado di garantire il reinserimento di A.\_\_\_\_\_ in Kosovo in relazione alla sua appartenenza ad una minoranza.

#### **E. 4.2**

Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.

### **E. 5.1**

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262).

### **E. 5.2**

La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, gli autori del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Serbia rispettivamente in Kosovo per i rom, come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tali Paesi come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

### **E. 5.3**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse

hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Va inoltre precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o familiare (cfr. tra le altre, decisione del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008; GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). Nel caso concreto, occorre dapprima esaminare la questione della cittadinanza kosovara allegata dal ricorrente. A questo proposito va rilevato che a questa hanno diritto i cittadini jugoslavi e residenti in Kosovo il 1° gennaio 1998 (cfr. art. 29 della legge sulla cittadinanza kosovara [n. 03/L 034] del 20 febbraio 2008), e la stessa non esclude comunque a doppia cittadinanza (cfr. ibidem) serbo kosovara. D'altra parte i cittadini kosovari vengono riconosciuti di regola dalle autorità serbe come cittadini serbi, in quanto giusta la nuova Costituzione della Serbia entrata in vigore l'8 novembre 2006 non viene espressamente riconosciuta l'indipendenza del Kosovo (cfr. DTAF 2010/41 consid. 6.4.1 seg.), escludendo quindi la doppia cittadinanza. Durante la procedura dinanzi l'autorità inferiore e nelle precedenti procedure d'asilo egli ha dichiarato di essere cittadino serbo (cfr. verbale d'audizione di A. \_\_\_\_\_ del 12 settembre 2006 [di seguito: verbale 1], pag. 1; verbale d'audizione di A. \_\_\_\_\_ del 18 gennaio 2007, pag. 1 [di seguito: verbale 2]; verbale d'audizione di A. \_\_\_\_\_ del 13 gennaio 2009 [di seguito: verbale 3], pag. 5; foglio dati personali del centro di registrazione act. UFM C 5/2; foglio dati personali del centro di registrazione act. UFM B 2/2). Inoltre, si evince dagli atti di causa altresì che, in precedenza, egli si era già registrato presso le autorità serbe a L. \_\_\_\_\_ (cfr. verbale 2, pag. 18; verbale 3, pag. 5). Potendosi ritenere il ricorrente come cittadino serbo, l'autorità inferiore non è incorsa in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti esaminando l'esecuzione del ricorrente sia verso il Kosovo sia verso la Serbia. Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8; D-4655/2007 del 23 dicembre 2008; fra le tante GICRA 1998 n. 13 consid. 5d). Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado

e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenze del Tribunale amministrativo federale E-465/2006 del 16 dicembre 2008 e E-4909/2006 del 24 settembre 2010). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se i ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente sia in Kosovo sia in Serbia, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. Quo agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il Tribunale osserva che né in Kosovo né in Serbia vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. I ricorrenti sono di origine kosovara e serba, d'etnia rom, e provengono da G.\_\_\_\_\_ (Kosovo) rispettivamente da L.\_\_\_\_\_ (Serbia). Trattandosi di membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i rom, il Tribunale rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un gran numero di rom vivono in condizioni di grande povertà - soprattutto per quel che concerne le condizioni di alloggio - e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Inoltre, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un Paese occidentale. I rom non sono, inoltre, completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D 7847/2006 del 18 agosto 2009). Nonostante ciò, v'è comunque da rilevare che tali aggressioni non raggiungono un'intensità tale da rendere inesigibile l'allontanamento dei rom verso la Serbia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4802/2010 del 19 maggio 2011 consid. 5.4.1). In casu, i ricorrenti risiedono in Svizzera ininterrottamente dal mese di ottobre del 2008 data in cui hanno depositato la loro domanda d'asilo. Un'assenza di poco più di due anni e mezzo dal loro Paese non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società serba posto che i ricorrenti, ancora in giovane età, dispongono ancora di una sufficiente rete familiare e di conoscenze in loco, visto che poi anche il ricorrente si era registrato a L.\_\_\_\_\_ nel 2006 e vi aveva vissuto già durante il periodo di guerra (cfr. verbale 2, pag. 18 seg.; verbale 3, pag. 13). Premesso ciò, il Tribunale può esimersi dall'esame di un eventuale allontanamento verso il Kosovo, in quanto i richiedenti l'asilo che possiedono più cittadinanze, non dipendono dalla protezione di uno Stato terzo, se possono ottenere un'adeguata protezione da persecuzioni in uno dei Stati di cui già possiedono la cittadinanza (cfr. DTAF 2010/41 consid. 5.3 e 6.5.1; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7946/2008 del 24 maggio 2011, pag. 7). Quo alla situazione personale dei ricorrenti, i medesimi sono giovani, B.\_\_\_\_\_ dispone di una discreta formazione scolastica, mentre

A. \_\_\_\_\_ di una formazione quale meccanico e può vantare di una certa esperienza professionale, in quanto avrebbe svolto dei "lavori saltuari di vario tipo" (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale d'audizione di A. \_\_\_\_\_ del 25 giugno 1999 [di seguito: verbale 4], pag. 2; verbale d'audizione di A. \_\_\_\_\_ del 16 ottobre 2008 [di seguito: verbale 5], pag. 2). Dagli atti si evince peraltro che i ricorrenti dispongono di un'importante rete sociale in patria, segnatamente la madre di B. \_\_\_\_\_ a L. \_\_\_\_\_ (Serbia) come pure una sorella, una sorellastra e un fratellastro in luoghi sconosciuti (cfr. verbale d'audizione di B. \_\_\_\_\_ del 16 ottobre 2008, pag. 2; ricorso, pag. 4). Invece, A. \_\_\_\_\_ ha ancora due sorelle in Serbia, di cui ignora il luogo di residenza (cfr. ricorso, pag. 4), mentre in Kosovo vivrebbe ancora la madre ed uno zio materno. Essi hanno pure vari familiari all'estero ai quali si potranno rivolgere per un'eventuale sostentamento al loro rientro in patria. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno quattro figli, rispettivamente nati nel 1996, 2000, 2003 e 2006. Il TAF è cosciente delle difficoltà che questi figli potrebbero incontrare al loro ritorno in patria. Tuttavia una presenza di poco più di due anni a far tempo dalla presentazione dell'ultima domanda di asilo rispettivamente dall'ultima volta in cui sono stati nel loro paese, potendo altresì partire dal presupposto che alla loro età siano ancora totalmente impregnati del contesto culturale e del modo di vita dei genitori, una loro integrazione nel Paese d'origine non costituirà un problema insormontabile, posto che, anche a seguito del continuo peregrinare, non si può parlare di vero e proprio distacco dalla realtà Svizzera. A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che l'allontanamento non rappresenta per loro uno sradicamento che potrebbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo sviluppo futuro. Pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 relativa ai diritti del fanciullo (RS 0.107). Essi non hanno per finire preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Quo al tiroidismo di cui è affetta B. \_\_\_\_\_, si rileva che quest'ultima avrà accesso alle strutture sanitarie non appena registrata in loco (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.3.3 seg.). Inoltre, giusta le informazioni a disposizione di codesto Tribunale, il medicinale "Euthyrox" di cui ha bisogno è ottenibile in Serbia. Del resto i ricorrenti, se date le condizioni, hanno facoltà di richiedere un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine per loro stessi ed i loro figli (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi). Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettammente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.

#### **E. 5.4**

Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 segg.). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

#### **E. 5.5**

Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, il

gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

#### **E. 6**

Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

#### **E. 7**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

#### **E. 8**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.